

CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ANTONINO GALATI"

E

LA PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

Premesso

- che con Decreto Rettorale 14 marzo 2001, n. 4433 è stata istituita presso l'Università degli Studi di Catania la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito Scuola) in attuazione del decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera prot. P4052/2012 del 22.2.2012 ha fissato i criteri direttivi ai quali si devono attenere i capi degli uffici giudiziari per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37 della Legge n.111 del 2011, stabilendo, tra l'altro, che tali convenzioni possano essere eseguite solo dopo la delibera di presa d'atto del C.S.M. a seguito di parere del Consiglio Giudiziario territorialmente competente;

- che la Procura della Repubblica di Catania (di seguito Procura), in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni desumibili dalla citata delibera del C.S.M. del 22.2.2012;

- che, in particolare, la Procura della Repubblica di Catania ha specifico interesse che gli specializzandi, che abbiano effettuato il primo anno del corso di specializzazione presso gli uffici della Procura in virtù della presente convenzione, durante il secondo anno della scuola di specializzazione effettuino degli ulteriori periodi di formazione presso lo stesso ufficio di Procura anche al fine di poter essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle



udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica ed al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 72 comma 1° lett.a) R.D. n.12 del 1941 come modificato dal D.L.144 del 2005;

- che il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, anche all'esito di quanto emerso in seno al Direttivo delle Scuole di Specializzazione riunitosi a Roma il 23 settembre 2011, ha manifestato la necessità di assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi presso gli uffici giudiziari e le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola;

- che il Consiglio direttivo della Scuola, ha dato mandato al Direttore di redigere la convenzione in questione, che è stata riveduta ed adeguata di concerto con il Procuratore della Repubblica di Catania;

- che il Consiglio direttivo della Scuola, nell'adunanza del 21.05.2012, ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione in oggetto;

- che il Consiglio del Dipartimento "Seminario giuridico", ora Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21.06.2012, ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della suddetta convenzione;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con nota del 30.07.2013, prot. P15246/2013, ha preso atto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1. Gli iscritti al primo anno della Scuola possono essere ammessi allo svolgimento di una attività di tirocinio di durata annuale presso la Procura della Repubblica in base al numero dei posti disponibili individuato ogni anno dal Procuratore Distrettuale, d'intesa con il Direttore della Scuola, entro il 31 ottobre.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5 e dell'assenza di precedenti penali o di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi.



Art. 2

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola, o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi ad un colloquio con il Direttore della Scuola, o un suo delegato, e con il Procuratore della Repubblica, o un suo delegato, volto a verificare le motivazioni personali, con particolare riguardo all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi ed il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta. All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla formazione professionale, ai quali il Consiglio Direttivo della Scuola attribuisce un tutor di riferimento, incaricato di seguirne la formazione professionale presso la Procura.

Art. 3

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Procura assistono e coadiuvano i magistrati designati quali affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività nei limiti di seguito indicati.

In particolare, secondo modalità in concreto definite dal Procuratore Distrettuale, gli specializzandi sono abilitati al compimento delle seguenti attività:

- Studio e risoluzione delle problematiche inerenti procedimenti individuati dal magistrato affidatario e per i quali sia già stata superata la fase delle indagini preliminari e sia venuto meno il segreto investigativo, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Pubblico Ministero, compilando una scheda sulle principali questioni affrontate;
- Partecipazione alle udienze sia dibattimentali che in camera di consiglio;
- Compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del Magistrato;
- Redazione di bozze di atti di impugnazione di sentenze o di ordinanze, e di altri provvedimenti del Pubblico Ministero che per i quali non sia richiesto lo studio di atti coperti dal segreto investigativo, sempre su indicazione del magistrato affidatario.

Art. 4

Ai fini di cui all'art. 3 e per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il Procuratore Distrettuale ed il Direttore della Scuola concordano un progetto formativo per i singoli specializzandi.

Il magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del singolo partecipante ammesso è individuato dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, tenendo conto dei criteri indicati nella delibera del CSM del 22.2.2012.

Per ciascuno specializzando il magistrato designato quale affidatario redigerà al termine del periodo una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Procuratore della Repubblica il quale, a sua volta la trasmette al Direttore della Scuola ed al Consiglio Giudiziario.

~~Ciascun Magistrato sarà assegnatario esclusivo di uno specializzando ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere presso l'Ufficio di cui è responsabile, sulla base del progetto formativo relativo al singolo specializzando.~~

Art. 5


L'attività del partecipante, resa nella ipotesi previste dall'art. 37 commi 4° e 5° Legge 111/2011, è prestata in regime di esclusività.

~~Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Procura della Repubblica non possono fare pratica professionale presso studi legali che patrocinano controversie presso il Tribunale, né assumere alcun incarico professionale.~~

Art. 6

Gli specializzandi ammessi alla formazione professionale presso la Procura della Repubblica hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione delle attività da essi compiute. Agli stessi si applica l'art. 15 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Procura della Repubblica sono tenuti all'obbligo del riserbo e del segreto con riguardo ad ogni informazione acquisita nell'esercizio di tale attività, ciò anche in ossequio alle disposizioni della legge 675/1996 in materia di tutela della privacy, ed anche se gli atti da loro esaminati non sono più coperti dal segreto investigativo.



Art. 7

Lo svolgimento delle attività previste negli art. 3 e 4 sostituisce ogni altra attività del primo anno della Scuola.

E' comunque consentito allo specializzando che sia interessato di partecipare alle lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola.

Il Tutor di riferimento della Scuola, in collaborazione con i docenti delle varie discipline, avrà cura di tenere informato lo specializzando sui temi trattati e sulle esercitazioni svolte nella Scuola, mettendo a disposizione del medesimo i relativi materiali informativi.

Art. 8

~~Il periodo di formazione professionale presso la Procura della Repubblica potrà essere interrotto per i seguenti gravi motivi: se venga meno il rapporto fiduciario con il magistrato affidatario a seguito del mancato rispetto degli obblighi da parte dello specializzando; scarso rendimento dello specializzando o sua inidoneità valutata dal magistrato affidatario; rivelazione del segreto d'ufficio o comunque compimento di atti contrari ai propri doveri; per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio di Procura; in ogni caso di pregiudizio per la credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'ordine giudiziario . La decisione viene assunta dal Procuratore Distrettuale, su proposta del magistrato affidatario, sentito il Direttore della Scuola.~~

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, lo specializzando è tenuto a frequentare la parte residua delle lezioni e esercitazioni programmate dalla Scuola per l'anno accademico in corso e deve sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola.

In ogni caso la Scuola, su richiesta dello specializzando, può interrompere il periodo di formazione ove ricorrano giustificati motivi ammettendo il medesimo a frequentare la parte residua delle lezioni e esercitazioni programmate dalla Scuola per l'anno accademico in corso ed a sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola.



Art. 9

Dopo il primo trimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

La relazione contiene un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando sia stato affidato ed è approvata dal Procuratore della Repubblica (o un suo delegato).



Art. 10

Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso la Procura della Repubblica, sulla base della relazione di cui al comma secondo e di un colloquio orale sostenuto con la commissione d'esame per il passaggio al II anno.

A tal fine, entro il 15 giugno, il Procuratore della Repubblica o un suo delegato redige una relazione che esprime un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione ai sensi dell'art. 9 e della relazione redatta dal magistrato affidatario. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola.

Il colloquio orale sostenuto dallo specializzando presso la Scuola ai fini del passaggio al secondo anno di corso tiene conto specialmente delle attività giudiziarie svolte oltre che del giudizio contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale.

La scuola si impegna affinché gli specializzandi, che abbiano effettuato il primo anno del corso di specializzazione presso gli uffici della Procura in virtù della presente convenzione, durante il secondo anno della scuola di specializzazione possano effettuare degli ulteriori periodi di formazione presso lo stesso ufficio di Procura anche al fine di poter essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica ed al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 72 comma 1° lett.a) R.D. n.12 del 1941 come modificato dal D.L.144 del 2005. A tal fine si prevede espressamente che il percorso formativo di tali specializzandi con riguardo al secondo anno contemplerà uno stage di



almeno 50 ore presso l'ufficio di Procura con possibilità di essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze sopra indicate e fermi restando in tali casi gli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della presente convenzione.

Art. 11

Sarà cura dell'Università di Catania provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.


Art. 12


A coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Procura della Repubblica ai sensi della presente convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale a carico della pubblica amministrazione.


Il rapporto di cui alla presente convenzione non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 13

La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a/r almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Procuratore della Repubblica e dal Direttore della Scuola.

Il Procuratore distrettuale
della Repubblica di Catania

Dott. Giovanni Salvi

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Catania

Prof. A. Gentile
Prof. Giacomo Pignataro



25 NOV. 2013

